



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE COMMERCIALE
“ VITTORIO EMANUELE II - RUFFINI “**

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Revisione del 25/06/2014

Sommario

PARTE PRIMA.....	2
TITOLO I - DIRITTI E DOVERI	2
Art. 1 - Diritti.....	2
Art. 2 - Doveri	2
TITOLO II - COMPORAMENTO E DISCIPLINA	2
Art. 3 - Comportamento, sicurezza e igiene.....	2
Art. 4 - Divieto di fumo (integrato con le nuove disposizioni di legge)	3
Art. 4 bis - Divieto di utilizzo di cellulari	3
Art. 5 - Intervallo	4
TITOLO III - ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE, LIBRETTO DELLE GIUSTIFICAZIONI.	4
Art. 6 - Libretto delle giustificazioni	4
Art. 7 - Giustificazione delle assenze: modalità	4
Art. 8 - Orario delle lezioni.....	4
Art. 9 – Ritardi	5
Art. 10 - Uscite anticipate.....	5
TITOLO IV – RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA –	5
Art. 11 - Comunicazione Genitori – Docenti.....	5
TITOLO V - ORGANI COLLEGIALI -	6
Art. 12 - Modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni degli organi collegiali.....	6
Art. 13 - Assemblea di classe	6
Art. 14 - Assemblea d’Istituto.....	6
Art. 15 – Comitato studentesco	6
PARTE SECONDA.....	6
TITOLO I - RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE -	6
Art. 16 - Principi.....	6
Art. 17 - Comportamenti sottoposti a sanzione.....	6
Art. 18 - Richiesta di provvedimento disciplinare	8
Art. 19 - Provvedimenti disciplinari	8
Art. 20 - Risarcimento del danno.....	8
Art. 21 - Organi competenti ad emanare provvedimenti disciplinari	8
Art. 22 - Procedura per i provvedimenti disciplinari –	8
Art. 23 - Ricorsi contro i provvedimenti disciplinari	8
TITOLO VII – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO -	9
Art. 24 - <i>Contenuto del regolamento d’istituto</i> (249 e D.P.R. 21 novembre 2007, n.°235).....	9
Art. 25 - Interpretazione del regolamento d’istituto.....	9

PARTE PRIMA

TITOLO I - DIRITTI E DOVERI

Art. 1 - Diritti

L'Istituto nell'ambito del rapporto educativo – formativo riconosce e garantisce agli studenti i seguenti diritti:

- 1) formazione culturale qualificata;
- 2) valutazione trasparente;
- 3) adeguata informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- 4) tutela della riservatezza;
- 5) lo stesso rispetto, anche formale, che la scuola richiede loro per tutti gli operatori scolastici;
- 6) partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
- 7) libera associazione e utilizzo regolamentato e disciplinato degli spazi disponibili;
- 8) rispetto della vita culturale e religiosa della comunità a cui appartengono;
- 9) servizi appositamente programmati per il recupero delle situazioni di svantaggio dovute a cause non imputabili all'alunno;
- 10) strumentazioni tecnologiche aggiornate.

Art. 2 - Doveri

Gli studenti per assicurare un'armoniosa e costruttiva attività di Istituto sono tenuti a:

- 1) frequentare i corsi di studio con regolarità, evitando di assentarsi in occasione delle verifiche scritte e orali; rispettare gli orari di inizio e di termine delle lezioni; assolvere con regolarità gli impegni di studio.
- 2) avere nei confronti del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi; mantenere un comportamento corretto e rispettoso della altrui personalità.
- 3) osservare le norme organizzative, di sicurezza e igiene dettate dalle disposizioni del Piano dell'Offerta Formativa (POF) d'Istituto e/o della Carta dei servizi.
- 4) contribuire a rendere e mantenere accogliente l'ambiente scolastico, avendone cura, condividendone la responsabilità con le altre componenti scolastiche.

TITOLO II - COMPORTAMENTO E DISCIPLINA

Art. 3 - Comportamento, sicurezza e igiene

Durante tutte le fasi ed i momenti della vita scolastica (curricolare ed extracurricolare, interne o esterne all'edificio scolastico, ad esempio trasferimenti in palestra, visite guidate, ecc.) gli allievi:

- 1) devono comportarsi in maniera corretta e disciplinata. Il comportamento degli alunni deve essere sempre consapevolmente ispirato ai canoni della buona educazione; pertanto essi devono tenere un contegno rispettoso non solo nei confronti del Dirigente Scolastico e dei docenti, ma anche del personale di segreteria, tecnico ed ausiliario;
- 2) non devono insudiciare i muri, i banchi, il pavimento, né rovinare le suppellettili e gli strumenti scolastici; eventuali danni verranno addebitati al responsabile e per lui al genitore.
- 3) devono presentarsi a scuola muniti di **libretto delle giustificazioni** e di quello dei voti e di tutto l'occorrente per seguire con profitto le lezioni;

- 4) devono essere forniti del diario scolastico, su cui annotano giornalmente lezioni e compiti assegnati; esso è utilizzabile anche per le comunicazioni scuola – famiglia;
- 5) devono tenere informata la segreteria di eventuali cambiamenti di indirizzo e di numero telefonico. Devono indicare alla scuola un recapito telefonico dove si possano contattare i familiari, in caso di urgenza;
- 6) devono restare in aula durante il cambio di insegnante;
- 7) devono chiedere l'autorizzazione al docente per uscire dall'aula durante l'ora di lezione;
- 8) devono mantenere un comportamento ordinato e silenzioso sia nel recarsi nei laboratori sia nel lasciare i locali della scuola;
- 9) devono tenersi informati sulla normativa e sui comportamenti prescritti per le emergenze. In caso di sgombero dell'Istituto (o di simulazione dell'emergenza), tutti gli alunni, come tutto il personale, sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza appositamente indicate;
- 10) devono segnalare al personale ausiliario o alla Presidenza qualsiasi situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;
- 11) devono, al termine delle lezioni, lasciare l'aula ordinata. La classe per uscire deve attendere l'autorizzazione del docente dell'ultima ora di lezione.
- 12) Come in tutti i luoghi pubblici i beni personali (portafoglio, cellulare,...) non devono restare incustoditi.
La scuola non risponde di eventuali furti o danni.

Art. 4 - Divieto di fumo (integrato con le nuove disposizioni di legge)

In riferimento all'oggetto, si informa che il Decreto legge 12 settembre 2013, n.104 Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, entrato in vigore il 12/09/2013, convertito in Legge n°128 del 8/11/2013, impone all'art. 4, in materia di "Tutela della salute nelle scuole", che il divieto di fumo (già previsto dall'art. 51 della Legge 16/01/2003 n.3, nei locali chiusi), sia esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici statali e paritari.

Il divieto è esteso alle *sigarette elettroniche* sia nei locali chiusi sia nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola.

Chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n 584, così come modificato dall'art.1 comma 189 della Legge 30 dicembre 2004 n.311 (da € 27,5 a € 275; la sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni). Gli adempimenti da adottare rimangono quelli della Circolare del Ministero della Salute 17 dicembre 2004 "Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori."

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, è pertanto fatto divieto a tutto il personale, agli studenti, ai genitori, ai visitatori:

- di **fumare** e di **utilizzare sigarette elettroniche** nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza della Scuola

Ai trasgressori verrà contestata l'infrazione da parte di incaricato della Presidenza con redazione di apposito verbale di accertamento e applicata la sanzione amministrativa prevista dalla normativa.

Art. 4 bis - Divieto di utilizzo di cellulari

Gli alunni, come tutto il personale dell'Istituto, non possono utilizzare apparecchi cellulari durante le ore di lezione. Gli apparecchi devono restare spenti e l'eventuale violazione è sanzionata a termine di legge. Agli alunni che utilizzano sistematicamente in modo improprio il cellulare durante l'attività scolastica, sarà possibile trattenere lo stesso e consegnarlo all'Ufficio di Vice presidenza. L'apparecchio sarà riconsegnato entro tre giorni all'alunno.

Art. 5 - Intervallo

Durante l'intervallo gli alunni possono uscire dalle aule, avendo cura di non intralciare i passaggi, soprattutto le uscite di sicurezza. Al termine gli allievi devono tempestivamente rientrare nelle rispettive classi. La sorveglianza è garantita dagli insegnanti in servizio.

Inoltre è possibile svolgere l'intervallo sul terrazzo della scuola accedendovi anche attraverso le **scale di sicurezza sulle quali però non è permesso sostare**. La zona, per evidenti motivi di sicurezza, è videosorvegliata così come lo sono gli ingressi dell'istituto.

TITOLO III - ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE, LIBRETTO DELLE GIUSTIFICAZIONI.

Art. 6 - Libretto delle giustificazioni

Il libretto delle giustificazioni è un documento consegnato dalla Scuola ai genitori (o all'alunno se maggiorenne). Deve sempre accompagnare l'alunno; eventuali duplicati del libretto saranno rilasciati dal Dirigente Scolastico (o suo delegato) su richiesta motivata, dietro versamento della cifra necessaria.

L'alunno è tenuto a portare ogni giorno il libretto personale delle comunicazioni scuola - famiglia. La mancanza dello stesso sarà annotata sul Registro di classe e, in caso di recidività, sarà passabile di sanzione disciplinare.

Assenze, ritardi, entrate alla seconda ora di lezione, uscite anticipate devono essere giustificate sul libretto personale.

Possono giustificare l'assenza soltanto il genitore (o chi esercita la potestà) che abbia depositato la firma in segreteria al ritiro del libretto (o l'alunno, se maggiorenne). Il Dirigente Scolastico (o suo delegato) può richiedere in ogni momento il libretto all'alunno per verificare la regolarità delle giustificazioni.

Art. 7 - Giustificazione delle assenze: modalità

La richiesta di giustificazione va presentata nel giorno del rientro a scuola, il Professore della prima ora di lezione è delegato dal Dirigente Scolastico a giustificare.

In caso di irregolarità o di mancata presentazione della giustificazione, l'alunno dovrà presentarsi in vice presidenza. La riammissione provvisoria sarà annotata sul registro di classe. La regolarizzazione dovrà essere fatta il giorno successivo. Se neppure il giorno successivo verrà presentata, il Docente della prima ora segnalerà per iscritto alla Vice Presidenza la mancata giustificazione.

Gli alunni maggiorenni giustificheranno personalmente le loro assenze.

I motivi dell'assenza devono essere chiaramente specificati; la Presidenza, anche su segnalazione dei Docenti, qualora lo ritenga opportuno, può convocare un genitore, per acquisire ulteriori elementi sulla motivazione dell'assenza.

La stessa normativa si applica alle assenze alle attività parascolastiche.

Nel caso di scioperi del personale scolastico, dei quali sia stato dato preavviso alle famiglie, gli studenti potranno giustificare l'assenza sul libretto nella parte dedicata alle comunicazioni scuola-famiglia, con una adeguata dichiarazione dei genitori.

Nel caso di adesione a manifestazioni studentesche previste e indette secondo le modalità richieste, gli studenti potranno giustificare l'assenza sul libretto nella parte dedicata alle comunicazioni scuola-famiglia, con una adeguata dichiarazione dei genitori.

Art. 8 - Orario delle lezioni

Le lezioni avranno inizio alle ore 8.00.

La presenza degli Insegnanti nell'Istituto, con almeno cinque minuti di anticipo sull'ora stabilita per inizio delle lezioni, ha la funzione di assicurare il regolare avvio delle attività.

Art. 9 – Ritardi

Relativamente alla prima ora di lezione

Dopo le h. 8.00 l'alunno è, comunque, in ritardo. Fino alle 8.05 può essere ammesso in classe direttamente a discrezione dell'insegnante della prima ora.

Dopo le 8.05 è **obbligatorio** avere la giustificazione (o sul libretto da parte della famiglia o dell'alunno stesso se maggiorenne o mediante foglietto rilasciato nel Salone del secondo piano da Docenti incaricati).

Non si può entrare in classe dopo le 8.05 senza giustificazione e, comunque, l'ingresso è subordinato al consenso del Docente della prima ora. Il foglio delle Ferrovie dello Stato che dichiara il ritardo del treno consente di non giustificare il giorno successivo ma l'alunno è, comunque, tenuto a farsi ammettere in classe con il foglietto rilasciato nel salone.

DOPO LE 8.15 GLI ALUNNI POTRANNO ESSERE TRATTENUTI NEL SALONE FINO ALLE 8.55.

La **reiterazione di ritardi** (o la mancata giustificazione), comporterà annotazione del coordinatore di classe, il quale comunicherà alla famiglia, anche con convocazione personale dei genitori, la ripetuta violazione del Regolamento d'Istituto. Se, nonostante comunicazione e/o convocazione, si dovesse ripetere tale atteggiamento, ciò costituirebbe motivo di **irrogazione di sanzione disciplinare prevista ed elemento negativo di valutazione nella assegnazione della condotta.**

Si precisa che il coordinatore di classe effettuerà il controllo alla fine di ogni mese (per il mese di dicembre si rimanda a gennaio)

Relativamente alle ore successive alla prima ora di lezione

E' possibile in **via eccezionale** l'ingresso **successivo alla seconda ora, per gravi e comprovati motivi** (certificazione medica o dichiarazione dell'Ente ospedaliero o convenzionato, o dichiarazione famiglia per motivi diversi) da presentare **all'Ufficio di Vice Presidenza, che deve autorizzare tale ingresso.**

Art. 10 - Uscite anticipate

Le richieste di uscita anticipata da scuola, avanzate utilizzando l'apposito tagliando presente nel libretto delle comunicazioni, devono essere presentate in Vicepresidenza **all'inizio** della mattinata. L'uscita degli alunni minorenni sarà autorizzata senza necessità della presenza dei genitori.

L'uscita degli alunni maggiorenni deve essere autorizzata prima dai Docenti interessati all'ora di lezione persa e poi successivamente dalla Vicepresidenza, comunque, non può superare la metà delle ore di lezione.

TITOLO IV – RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA –

Art. 11 - Comunicazione Genitori – Docenti.

I colloqui individuali con i Docenti si svolgono secondo il calendario e l'orario che verrà annualmente comunicato dalla Presidenza e opportunamente pubblicizzato.

E' prevista la possibilità di uno o più ricevimenti collettivi, se deliberato dal Collegio dei Docenti.

I Docenti cureranno la puntuale consegna agli studenti di quanto, per informazione, debba pervenire alle famiglie.

TITOLO V - ORGANI COLLEGIALI -

Art. 12 - Modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni degli organi collegiali

Le riunioni degli organi collegiali sono convocate, per iscritto, almeno 5 giorni prima della loro effettuazione, con indicazione specifica dell'odg, tramite convocazione personale ai membri che ne fanno parte. Le riunioni degli OO. CC. si svolgono con le modalità previste dal D. lgs. 297/94.

Art. 13 - Assemblea di classe

L'assemblea mensile degli studenti a livello di classe viene concessa dal Dirigente Scolastico su richiesta inoltrata almeno due giorni prima e controfirmata dai Docenti delle ore interessate che, per motivi didattici, possono chiedere un differimento. Di tale riunione viene redatto apposito verbale da consegnare al Dirigente Scolastico (o suo delegato) e di cui i singoli Docenti possono prendere visione.

Art. 14 - Assemblea d'Istituto

L'assemblea mensile degli studenti a livello di Istituto viene concessa dal Dirigente Scolastico su richiesta dei Rappresentanti d'Istituto, presentata con almeno cinque giorni di anticipo, con l'indicazione degli argomenti all'odg. Di tale riunione viene redatto apposito verbale da consegnare al Dirigente Scolastico.

Art. 15 - Comitato studentesco

La riunione del comitato studentesco viene concessa dal Dirigente Scolastico su richiesta, presentata con almeno cinque giorni di anticipo, dai rappresentanti di classe che lo esprimono con indicazione degli argomenti all'odg. Il comitato è composto dai due rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe. A titolo consultivo possono partecipare i rappresentanti degli studenti in Consiglio d'Istituto e i rappresentanti di Istituto nella Consulta provinciale. Di tale riunione viene redatto apposito verbale da consegnare al Dirigente Scolastico.

PARTE SECONDA

TITOLO I - RESPONSABILITA' DISCIPLINARE -

Art. 16 - Principi

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

- 1) In nessun caso può essere punita, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni se non lesiva della altrui personalità o funzione. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
- 2) Nessuna sanzione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto;
- 3) La sospensione dalle lezioni può prevedere l'obbligo della frequenza; l'alunno che sia incorso nella sospensione non partecipa alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.

Art. 17 - Comportamenti sottoposti a sanzione

Sono sottoposti a sanzione i seguenti comportamenti in contrasto, in generale, con le norme penali e i doveri previsti dagli articoli 2, 3, 4, 4 bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del presente Regolamento e qualsivoglia comportamento contrario allo Statuto degli Studenti.

In particolare sono vietati e punibili i seguenti comportamenti:

c 1

- a. Ritardo ingiustificato
- b. Assenza ingiustificata
- c. Ritardo nell'ingresso in classe dopo l'intervallo o dopo uscita autorizzata dall'aula
- d. Rifiuto o dimenticanza di portare o utilizzare il materiale scolastico

c 2

- a. Abituale ritardo nell'ingresso in classe dopo l'intervallo o dopo l'uscita autorizzata dall'aula
- b. Uscita non autorizzata dall'aula
- c. Disturbo continuato e molesto durante le lezioni
- d. Fare i compiti di altre materie durante le lezioni
- e. Non rispettare i tempi delle consegne e/o delle verifiche programmate
- f. Abbigliamento non consono all'ambiente scolastico, secondo il decoro richiesto dall'istituzione (es.: pantaloncini corti, capi d'abbigliamento a vita troppo bassa, con scollature eccessive, calzature non consone all'ambiente, ecc.)

c 3

- a. Ritardo sistematico e ingiustificato
- b. Assenze non giustificate oltre una settimana dal rientro in classe
- c. Utilizzo del cellulare durante le lezioni
- d. Comportamenti che provocano degrado all'ambiente
- e. Incuria e trascuratezza nell'uso e nella custodia delle attrezzature
- f. Fumo nei locali della scuola (sanzione amministrativa da euro 27,50 a 275,00, ex art. 51 L. 3/2003)
- g. Cumulo di sanzioni di cui ai precedenti punti

c 4

- a. Uscita dalla scuola non autorizzata
- b. Espressioni ingiuriose nei confronti di alunni ed adulti (docenti e non docenti) ed offensive dell'altrui fede religiosa
- c. Confronto violento, contesa, litigi tra compagni
- d. Atteggiamenti di prepotenza, sopraffazione, violenza psicologica, intolleranza e offesa ideologica e non nei confronti di alunni e del personale della scuola
- e. Utilizzo del cellulare per riprese di immagini non autorizzate (sanzione amministrativa da euro 27,50 a 275,00, ex art. 51 L. 3/2003)
- f. Cumulo di sanzioni di cui ai punti precedenti

c 5

- a. Falsificazione e/o distruzione di documenti utili ai fini scolastici
- b. Danneggiamento doloso con danni alle cose pubbliche
- c. Rissa
- d. Aggressione fisica alle persone
- e. Comportamenti reiterati di prepotenza, sopraffazione, violenza psicologica, intolleranza nei confronti di alunni
- f. Introduzione di alunni o altri soggetti estranei all'Istituto, che si occultano, non autorizzati da alcun soggetto istituzionale della scuola o che non palesano la loro presenza e le motivazioni della stessa
- g. Cumulo di sanzioni di cui ai punti precedenti

c 6

- a. Danneggiamento doloso con danni gravi alle cose
- b. Commissione di reati
- c. Minaccia grave
- d. Uso e detenzione di sostanze psicotrope
- e. Introduzione di armi, anche improprie
- f. Atti di molestie
- g. Cumulo di sanzioni di cui ai punti precedenti

Art. 18 - Richiesta di provvedimento disciplinare

Il Docente, nel caso riscontri i comportamenti sopra descritti, potrà:

- 1) segnalarli per iscritto alla famiglia dello studente e pretenderne la firma per presa visione sulla comunicazione;
- 2) richiedere la convocazione dell'organo collegiale di disciplina mediante annotazione nel registro di classe. Il Docente potrà, il giorno stesso, informare la Vice Presidenza della segnalazione;
- 3) segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico o a chi lo sostituisce il fatto grave che, a suo parere, richieda un intervento tempestivo;
- 4) inviare immediatamente in Presidenza lo studente che reiteratamente assuma un comportamento scorretto, annotando il provvedimento sul registro di classe.

Art. 19 - Provvedimenti disciplinari

Tenuto conto dei comportamenti indicati nel precedente articolo 17, l'organo competente può irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- 1) **richiamo verbale**: nel caso di comportamenti relativi all'art. 17 - 1;
- 2) **richiamo scritto**: nel caso di comportamenti relativi all'art. 17 - 2;
- 3) **ammonizione scritta**: nel caso di comportamenti relativi all'art. 17 - 3;
- 4) **sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni e eventuale esclusione dai viaggi di istruzione (nei casi più gravi)** : nel caso di comportamenti relativi all'art. 17 - 4;
- 5) **sospensione delle lezioni fino a 15 giorni e esclusione dai viaggi di istruzione**: nel caso di comportamenti relativi all'art. 17 - 5;
- 6) **allontanamento dalle lezioni oltre i quindici giorni, esclusione da ogni e qualsiasi attività extrascolastica, esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'esame di stato** : nel caso di comportamenti relativi all'art. 17 - 6;

Art. 20 - Risarcimento del danno

Resta fermo che qualsiasi danno recato a cose e/o persone dovrà essere risarcito dall'autore del fatto.

In caso di mancato versamento della somma richiesta a risarcimento del danno, lo studente sarà ritenuto debitore dell'istituto.

Art. 21 - Organi competenti ad emanare provvedimenti disciplinari

Sono competenti ad emanare provvedimenti disciplinari:

- 1) Il Dirigente Scolastico, i singoli Docenti sono competenti in caso di richiamo verbale e scritto e allontanamento temporaneo dalla classe.
- 2) Il Consiglio di Classe è competente ad applicare la sanzione della sospensione, nonché le sanzioni minori.
- 3) Il Consiglio di Istituto adotta le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla Comunità Scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato.

Art. 22 - Procedura per i provvedimenti disciplinari -

L'organo competente a determinare la sanzione invita lo studente ad esporre le proprie ragioni e, se lo ritiene opportuno, può acquisire prove testimoniali.

L'organo competente a determinare le sanzioni offre sempre allo studente la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica e tiene conto della sua situazione personale.

Tutte le sanzioni, ad eccezione del richiamo verbale, vanno comunicate per iscritto allo studente e ai genitori.

Art. 23 - Ricorsi contro i provvedimenti disciplinari

1- Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola (d'istituto) che decide nel termine di 10 giorni. Tale organo, presieduto dal Dirigente Scolastico, è

composto da un docente designato dal consiglio d'istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e uno eletto dai genitori per i quali si prevedono supplenti in caso di incompatibilità. L'organo delibera alla presenza di tutti i suoi membri.

2- L'organo di garanzia interno decide, su richiesta degli studenti o di chiunque ne abbia diritto, anche sui conflitti che sorgono a scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3- Contro le violazioni delle disposizioni contenute nei DPR n.°249/98 e DPR n° 235/07 anche contenute nel presente regolamento è ammesso reclamo, entro 15 giorni dall'accertamento della violazione, al Direttore dell'ufficio scolastico regionale o suo delegato, che decide previo parere vincolante entro 30 giorni dell'organo di garanzia regionale che presiede e composto da due studenti designati dal coordinamento delle consulte e da tre docenti ed un genitore designati in ambito regionale.

TITOLO VII – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO -

Art. 24 - *Contenuto del regolamento d'istituto (249 e D.P.R. 21 novembre 2007, n.°235)*

Il contenuto del regolamento d'Istituto si conforma alle leggi in vigore e si adegua allo statuto degli studenti di cui accoglie le norme e lo spirito, quando essi non siano già recepiti dalla Carta dei servizi e dal Piano dell'Offerta Formativa.

Art. 25 - *Interpretazione del regolamento d'istituto*

In caso di conflitti circa l'interpretazione e le modalità di applicazione del presente regolamento d'istituto sono competenti a decidere gli organi di garanzia previsti dall'art. 23 commi 2,3.